

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 05.01.2015 n. 4

Materia: calcolo trattamento pensione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati

dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
dott.ssa Nicola LEONE	Consigliere
dott.ssa Rita LORETO	Consigliere
dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico d'appello iscritto al n. 44858 del registro di Segreteria, proposto dai signori Angelo DONINI, Sergio LUCIANI, Gianluca TURILLI, Liborio RABITA, rappresentati e difesi dall'avv. Luca DI RAIMONDO, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Roma, alla Via della Consulta,n.50, AVVERSO la sentenza n.115/2012, depositata il 9 maggio 2012, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione LIGURIA.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 ottobre 2014, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, nonché, il dott. Vincenzo BOVE, su delega del Direttore Centrale dott. Antonello CRUDO, per l'INPS, che ha ribadito il ruolo di ordinatore secondario della spesa dell'Ente previdenziale, essendosi esso limitato a dare applicazione alle disposizioni adottate dall'amministrazione militare di appartenenza dei ricorrenti e il dott. Michele GRISOLIA, su delega del Direttore Generale dott.ssa Maura PAOLOTTI, per il Ministero della DIFESA, il quale ha confermato la bontà dell'operato della propria

amministrazione, ritenendo di aver correttamente valutato la situazione e correttamente provveduto di conseguenza.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in FATTO

Con l'impugnata il G.U.P. presso la sezione territoriale della LIGURIA rigettava il ricorso (compensando le spese) di alcuni alti Ufficiali della Marina Militare, oggi appellanti, in cui essi sostenevano che l'amministrazione aveva illegittimamente calcolato il trattamento di pensione loro riconosciuto, decurtandolo di somme rilevanti; in particolare, l'amministrazione non solo avrebbe proceduto all'abbattimento del rendimento delle aliquote conteggiate, fino a non superare la quota massima dell'80% (per i redditi superiori ai tetti retributivi, secondo le vigenti disposizioni) ma ad un ulteriore abbattimento, attraverso il quale verrebbe applicata un'aliquota inversamente proporzionale alla retribuzione pensionabile.

Detta modalità di calcolo, ad avviso dei ricorrenti, oggi appellanti, non consentirebbe in alcun modo il raggiungimento della percentuale massima pensionabile individuata nell'80%; pertanto, gli ultimi anni di attività lavorativa del personale militare in discussione, non sarebbero stati, nella sostanza, conteggiati ai fini del riconoscimento economico.

Per questi motivi avevano chiesto l'accertamento in prime cure del diritto ad un corretto calcolo della loro pensione, che reiterano, oggi, con atto d'appello dell'11 gennaio 2013, eccependo: a) l'erroneità della sentenza con riferimento all'interpretazione dell'art.12, comma 1, DLgs. n.503/1992 ed art.59, comma 1, L.n.449/1997, con violazione artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., in quanto il primo Giudice avrebbe rigettato la domanda degli appellanti ritenendo corrette le modalità di applicazione della normativa, seguite dall'amministrazione ed affermando che il sistema delineato dall'ordinamento vigente non sia compatibile con quello ipotizzato nel ricorso. b) L'erroneità della sentenza per mancato rilievo della disparità di trattamento e violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Con memoria difensiva di costituzione, depositata il 30 settembre 2014, l'appellato Ente previdenziale, confermando la bontà dell'operato dell'Istituto, che si è limitato a dare applicazione alle disposizioni adottate dall'amministrazione di competenza, ha ulteriormente ribadito il proprio ruolo di ordinatore secondario della spesa.

Considerato in

DIRITTO

L'appello non è meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono.

Si rammenta, in punto di fatto, che gli odierni appellanti, tutti ex alti Ufficiali della Marina Militare, sono stati collocati a riposo tra il 2006 e il 2009.

Considerato ciò, nel caso all'esame, non sussiste alcuna violazione di legge, atteso che l'amministrazione militare ha correttamente operato, del tutto legittimamente, alla luce della normativa primaria, recata dall'art.59, L. n. 449/1997 (che ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 1998, la norma transitoria, prevista dall'art.12, 3° comma, DLgs. n.503/1992), il quale ha previsto, **anche per il personale militare, il c.d. 'tetto pensionabile'**, in base al quale, è contemplata - per le quote pensionistiche B1 e B2 - la riduzione delle aliquote di rendimento, per la parte di retribuzione eccedente il c.d. 'tetto pensionabile' stabilito dalla legge (= per le retribuzioni eccedenti un determinato importo massimo, non si applica l'ordinaria aliquota di rendimento annuo, bensì un'aliquota ridotta progressivamente, coma da apposita Tabella, allegata alla legge n.67/1988, il cui art.21 ha introdotto tale istituto, con decorrenza 1° gennaio 1998).

Tanto premesso appaiono ripetitive e inconferenti tutte le doglianze oggi identicamente riprodotte in questo grado di giudizio, a fronte delle corrette ed esaustive considerazioni di diritto del GUP territoriale di prime cure, con cui ha già confutato la 'personalistica' interpretazione delle normative di settore, operata dagli odierni appellanti.

In particolare, la tesi, secondo la quale il corretto sistema di liquidazione consisterebbe nel calcolare le percentuali della base pensionabile spettanti per gli importi delle quote A, B1, B2, procedere alla loro sommatoria e, qualora venga superato il limite dell'80% (art.54 DPR n.1092/1973), effettuare la riduzione della sola quota B2, attraverso un unico abbattimento, avente per oggetto unicamente l'aliquota ad essa riferita, onde consentire il raggiungimento (e non il superamento) del limite dell'80%, è una tesi fantasiosa e non in linea con l'Ordinamento vigente in materia, come, peraltro, anche il GUP territoriale ha avuto modo di precisare.

Un riesame del merito sull'accertamento della bontà dei calcoli effettuata dall'amministrazione militare è ovviamente precluso a questo Giudice d'appello, e, sotto questo profilo, l'appello è anche inammissibile.

Vanno rigettate in quanto irrilevanti e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art.59, L. n.449/1997, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., attese le pronunce della stessa Corte Costituzionale, nn.26/1980; 348/1985; 173/1986; 424/1991; 42/1993; 226/1993; 99/1995, in cui è stato rappresentato - sotto

vari profili – il concetto in base al quale eventuali modificazioni legislative che fissano differenti momenti di decorrenza, che possono comportare anche differenziazioni di trattamento nei confronti di soggetti appartenenti ad una medesima categoria, non si appalesano irrazionali e illegittime, potendo il fluire del tempo costituire un legittimo elemento di diversificazione; peraltro – come la stessa Consulta ha avuto modo più volte di ribadire - la tendenziale corrispondenza tra stipendi e pensioni non deve necessariamente tradursi in un integrale e rigido rapporto di allineamento fra i due emolumenti.

In conclusione, la pretesa degli appellanti deve essere respinta, in quanto giuridicamente infondata.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese di giustizia.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

RIGETTA

l'appello in epigrafe, e, per l'effetto, conferma le disposizioni dell'impugnata sentenza, in quanto di esatto rigore giuridico.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in totale in euro 2.000,00.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014